STATUTO PER LA SOCIETÀ COMPRENSORIALE DI VALGELLA NEL COMUNE DI TEGLIO

Consorzio Valgella

STATUTO

PER LA

SOCIETÀ COMPRENSORIALE

di Valgella

NEL COMUNE DI TEGLIO

SONDRIO
Tip. Brughera ed Ardizzi
1870.

STATUTO

PER LA

SOCIETÀ COMPRENSORIALE

di Valgella

NEL COMUNE DI TEGLIO

SONDRIO
Tip. Brughera ed Ardizzi
1870.

STATUTO
del Consorzio Valgella

I.

Organizzazione generale

1. Per la difesa del piano Valgella contro il fiume Adda e per il suo bonifico, è costituita una privata Società o Consorzio, che prende nome di Consorzio Valgella.

2. Formano parte di questo Consorzio tutti i possessori degli enti compresi tra il fiume Adda e la Strada Nazionale; dalla stradella delle Caneve alla Tresenda, fino allo scoglio di S. Giacomo, dove incomincia il parapetto della Strada Nazionale, possessori ai quali deriva un vantaggio prossimo o rimoto per le opere di difesa e di bonificamento.

3. Il Comune di Teglio, oltre quanto possedesse in proprio, è Socio cointeressato, a termini dell'art. 107 della legge sui lavori pubblici, per la conservazione del valore imponibile sul territorio difeso.

Lo Stato vi potrà partecipare, a termini dell'art. 106 legge, suddetta come proprietario della strada regia, colle pratiche dell'art. 115 per chiamarlo a compartecipazione.

4. Le proprietà soggette a Consorzio comprendono una sola classe.

Una Mappa consorziale, desunta dalle censuarie, determina la zona della proprietà comprensoriale.

5. Il Catasto Consorziale sarà basato sui dati del censo stabile vigente.

La rendita consorziale degli stabili sarà equiparata alla rendita censuaria.

Le qualità censuarie indicate come *zerbi*, *pascoli*, *ghiaja* e *sasso nudo*, saranno qualificate come prati di ultima qualità Censuaria, oltre quanto è voluto dal Classamento Consorziale sopraindicato.

6. Il Consorzio Valgella è rappresentato da un Consiglio gratuito, composto di 20 membri, e da una Delegazione pure gratuita, composta di 5 Delegati, di cui uno Presidente.

Il Consorzio è provveduto di un Segretario, di un Esattore, o di una guardia stipendiata, ed ha un Ufficio proprio.

Il tutto come ai Capitali qui di seguito esposti.

II

Assemblea generale

7. Gli interessati sono convocati, in Assemblea generale, una volta ogni due anni in novembre per provvedere alla nomina di un Consiglio al quale demandare le proprie attribuzioni per tutto quanto concerne l'azienda del Consorzio.

8. Per la convocazione degli interessati viene pubblicato avviso in Teglio, Tresenda e S. Giacomo almeno quindici giorni prima.

9. Possono intervenire alle assemblee generali tutti gli interessati che figurano inscritti sui libri Consorziali almeno da sei mesi, e che godono dei diritti civili.

Si ritengono come inscritti i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

10. Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione, al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione legale.

11. Qualunque interessato può farsi rappresentare nelle Assemblee generali per semplice lettera da un procuratore avente i diritti Civili.

Un procuratore non potrà rappresentare più di tre

interessati contemporaneamente, oltre quanto potesse votare in proprio.

12. Le Ditte aventi meno di dieci lire di rendita, e che sui Libri Catastali sono intestate a più persone collettivamente, sono rappresentate nella votazione, dalla prima persona atta a votare intestata sui libri; le altre persone possono intervenire, ma senza votare.

Le Ditte aventi più di dieci lire di rendita sono rappresentate in pari quota da tutti i consorti intestati.

13. La votazione si eseguisce per carature; i Soci inscritti sul catasto colla rendita:

da lire 0,01 a lire 1 possono discutere, non votare
da » 1,00 » » 10 hanno un voto
da » 10,00 » » 20 » due voti
da » 20,00 » » 50 » tre voti
da » 50,00 all'insù » quattro voti,

ed in ragione del numero dei voti e carati, secondo ha diritto, ogni Socio depone altrettante schede nel modo indicato all'art. 18.

Il rappresentante Comunale avrà diritto al massimo di 4 (quattro) carati.

Così dicasi nel caso che il Governo dovesse come cointeressato essere rappresentato nelle Assemblee generali a mente dell'ultima alinea dell'art. 115 Legge sui lavori pubblici.

14. Perchè la votazione sia valida occorre un numero di almeno un quinto dei voti degli interessati, altrimenti l'adunanza verrà aggiornata ad altra seduta da preavvisarsi almeno otto giorni prima, e

nella quale la votazione sarà ritenuta valida qualunque sia il numero dei voti.

15. Il Presidente della Delegazione Consorziale ha l'ordine della seduta, la presiede e tiene il protocollo di adunanza, che viene firmato anche da due altri interessati presenti.

I due Delegati più anziani fanno le funzioni di scrutatore.

16. Sono applicabili le comminatorie portate dalla Legge Comunale contro chiunque causasse disordini, si introducesse armato, eccitasse al tumulto, o trascurasse gli ordini del Presidente.

17. Per l'ordine della votazione si seguiranno le regole prescritte per l'amministrazione Comunale, ritenendo deferite al Presidente ed ai due Scrutatori, nominati all'art. 15 del presente Statuto, le facoltà degli Uffici elettorali Comunali.

18. Sopra appello del Presidente, ciascun interessato gli rimette ad una ad una quel numero di schede a cui ha diritto a termini dell'art. 13 suindicato, manoscritte e piegate, ed il Presidente le depone nell'urna ad una ad una alla presenza di tutti ed uno degli scrutatori segna il nome del votante ed il numero delle schede deposte nell'urna.

L'appello viene ripetuto una seconda volta.

19. Aperta l'urna, e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al Presidente che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare ad un'altro scrutatore

Il risultato dello scrutinio è immediatamente proclamato dal Presidente.

20. Compiuto lo scrutinio, le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione le quali saranno unite al verbale.

21. Si avranno per non scritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette, ed i nomi di persone non eleggibili; la scheda resterà valida nelle altre parti. Saranno nulle le schede nelle quali l'Elettore si sarà fatto conoscere.

22. Tutti gli interessati capaci a votare sono eleggibili, eccetto i salariati del Consorzio, e coloro che hanno lite col Consorzio o non hanno resi i conti.

Non potranno essere eletti Consiglieri contemporaneamente gli ascendenti, i discendenti, il fratello, il suocero ed il genero, o quelli che avessero simili gradi di parentela con alcuno dei consiglieri già in carica.

23. Nel caso di non accettazione o di alcuno dei suindicati impedimenti, si dovrà surrogarvi chi ottenne maggiori voti in ordine progressivo, ed a parità di voti il maggiore interessato avrà la preferenza.

24. L'Ufficio di Scrutinio decide seduta stante sulle difficoltà che si sollevassero sull'ordine dell'adunanza, sui titoli degli eletti, e reclami d'ogni sorta, inserendo le decisioni nel verbale.

I verbali delle Assemblee generali, sono sottoposti all'omologazione Prefettizia.

III.

Consiglio

25. Il Consiglio Consorziale si compone di 20 membri nominati fra gl'interessati colle norme esposte al Capo II.

26. Il Consiglio si raduna in sessione ordinaria una volta all'anno nel mese di Dicembre, e può essere nominato straordinariamente in qualunque epoca quando la Delegazione Consorziale lo reputi opportuno, invitando in ogni caso i Consiglieri a domicilio, otto giorni prima per avviso scritto in cui siano indicati tassativamente gli oggetti da trattarsi.

27. Ogni due anni si rinnova la metà dei Consiglieri; sulla scadenza della prima metà decide la maggioranza di voti ottenuta nella prima assemblea elettiva degli interessati, dovendo scader prima chi ottenne minor numero di voti in tale assemblea, ed a parità di voti il minore interessato.

In seguito decide l'anzianità di nomina.

28. Gli attributi del Consiglio sono:

1. La nomina della Delegazione,

2. L'approvazione dei Regolamenti per la pulizia fluviale od altro,

3. L'approvazione delle spese che superano le lire 500,

4. L'approvazione dei Rendiconti annuali,
5. Fissa lo stipendio dei Salariati Consorziali,
6. Nomina il Segretario del Consorzio ed in generale delibera sopra gli oggetti dell'Amministrazione Consorziale che non sono attribuiti alla Delegazione.

29. Per deliberare occorrono almeno undici Consiglieri; in caso diverso si farà una seconda convocazione in cui le deliberazioni saranno ritenute valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

30. Verificandosi, durante il tempo in cui i Consiglieri si trovano in carica, alcuno degli impedimenti nominati all'art. 22, perdono la qualità di Consiglieri.

31. Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di Consiglieri nel corso del biennio in cui durano in carica, eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi ridotto a meno di tredici membri, nel qual caso si provvederà colle norme indicate all'art. 23 per la surrogazione.

Chi surroga Consiglieri anzi tempo scaduti, rimane in carica sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

32. Il Presidente del Consorzio presiede l'adunanza dei Consiglieri, fa osservare lo Statuto Consorziale, regola le discussioni e le deliberazioni, con facoltà di sciogliere l'Adunanza in caso di disordine o tumulto.

33. I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta.

Le deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragio segreto.

34. Terminate le votazioni, il Presidente coll'assistenza dei due Consiglieri più anziani ne riconosce

e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza dei voti.

35. Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali, o sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, o se siensi violate le disposizioni del presente Statuto.

36. Ciascun Consigliere ha diritto di sottoporre delle proprie proposte alla deliberazione del Consiglio, presentandole alla Delegazione entro il mese di Novembre con tutti i documenti necessari per poter essere esaminate ed indi inserite nell'avviso di ordinaria convocazione dell'anno.

IV.

Delegazione

37. La Delegazione Consorziale, composta di cinque membri scelti fra i Consiglieri, è nominata dal Consiglio colle norme indicate al Capo III a maggioranza assoluta di voti ed a suffragi segreti.

38. I Delegati si rinnovano ogni due anni, cioè due nel primo e tre nel secondo e così di seguito. Per la prima rinnovazione decide la sorte. I membri scaduti sono sempre rieleggibili.

39. Perdendosi la qualità di Consigliere, si cessa di essere Delegato, e si dovrà provvedere colle norme dell'art. 25 per la surrogazione la quale dura per il solo tempo che sarebbe durato in carica l'antecessore.

Si provvederà coll' egual norma anche nei casi di rinuncia o di cassazione qualunque della qualità di Delegato.

40. Appartiene alla Delegazione:

1. La convocazione delle Assemblee generali e del Consiglio,
2. L'emissione delle tasse Consorziali,
3. L'esecuzione delle opere il cui importo non supera le lire 500.
4. Lo stacco dei Mandati di pagamento,
5. La nomina di tecnici o di patrocinatori,
6. La nomina dell'Esattore Consorziale,
7. La nomina della Guardia Consorziale,
8. La formazione dei Conti consuntivi e preventivi annuali,
9. Le Sorveglianze d'ogni genere, la polizia fluviale, e le provvidenze in caso di piena.

41. In casi di piena e di disastri, potrà il Sindaco del Comune delegare uno dei membri della Rappresentanza Consorziale per esercitare le proprie facoltà concesse coll'art. 126 della Legge sui Lavori Pubblici, e con quant'altro venisse dalle Leggi disposto per i provvedimenti d'urgenza nel caso di innondazione.

42. In caso d'urgenza e puramente per ripararsi da piene o rotte in cui occorresse una spesa superiore agli attributi della Delegazione, essa deve provvedere al miglior utile del Consorzio, prendendo le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio, riferendone poi allo stesso nella prima Adunanza.

43. La Delegazione Consorziale provvederà onde stabilire apposite regole per la pulizia fluviale in relazione alle vigenti disposizioni pubbliche, o per la conservazione delle opere Consorziali, regolando il taglio delle erbe sugli argini, impedendo il pascolo, i passaggi sugli argini medesimi, l'ostruimento dei canali, e provvedendo alla conservazione delle strade Consorziali.

I contravventori saranno soggetti ad una multa da lire 5 a lire 30, la quale sarà esatta coi privilegi fiscali, oltre la rifusione dei danni e delle conseguenze politiche o criminali ove fosse del caso.

44. La Delegazione nomina la Guardia Consorziale, e la conferma d'anno in anno tre mesi prima della scadenza, le assegna un competente salario, e le fissa un distintivo, ed infine la sottopone a quegli obblighi che meglio gioveranno per tenere, col suo mezzo, guardati gli argini dalle bestie, impedire i transiti, ed in genere perchè vigili sulle campagne del raggio Consorziale e su quanto occorre al Consorzio, come manutenzione delle strade, canali e scoglière, e perchè sorvegli, massime in tempi di piena, per la chiusura delle chiaviche, segnali di avviso e quanto finalmente gli venga ordinato dal Presidente, da cui dipende direttamente.

45. Nel Novembre di ogni anno la Delegazione incarica uno fra i suoi membri per redigere i conti preventivi e consuntivi dell'annata.

Trattandosi di una piccola Società, si addotteranno i moduli di un semplice conto di Cassa a due facciate.

Attivo e Passivo, suddiviso in tre sole categorie, cioè 1.° Spese d'Ufficio, 2.° Spese ordinarie di manutenzione, 3.° Spese straordinarie. Le rimanenze attive o passive dell'annata antecedente si riporteranno sulla totalità e non sulle categorie.

Ultimati i conti suddetti, verrà pubblicato avviso che i medesimi staranno per otto giorni ostensibili agli interessati nell'Ufficio Comprensoriale, dopo di che saranno approvati dal Consiglio.

46. Pure nel mese di Novembre di ogni anno dovrà la Delegazione, assistita se crede anche da un tecnico, procedere ad una accurata ispezione delle opere Consorziali e dell'alveo del fiume Adda, segnando a protocollo i risultati della visita e le proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio, ove fosse del caso.

47. Potrà la Delegazione provvedere, in via economica o per cottimi privati, alle spese nei limiti di cui può disporre a termini dell'art. 40 sub. 3, ma l'esecuzione delle opere straordinarie, come delle ordinarie superiori all'importo peritale di L. 500, avrà sempre luogo per mezzo di regolari imprese conforme al Regolamento per la contabilità dello Stato.

48. Nessun affare può deliberarsi dalla Delegazione Consorziale, senza il concorso collegiale di almeno tre dei membri che la compongono, e gli atti che si spediscono, devono essere sempre firmati da tutti tre, compreso il Presidente o chi per esso.

V.

Presidente

49. I membri componenti la Delegazione Consorziale nominano a voti segreti nel loro seno un Presidente che dura in carica per un'anno, e che può riconfermarsi d'anno in anno indefinitivamente.

50. Il Presidente si incarica della convocazione della Delegazione, degli avvisi a domicilio e propone le cose da trattarsi collegialmente a termini dello Statuto presente.

In mancanza del Presidente subentra nelle sue funzioni il Delegato più anziano e a parità di voti il maggiore interessato.

51. Il Presidente col mezzo del Segretario tiene il protocollo, riceve e spedisce l'ordinario carteggio degli affari e dà al Segretario stesso gli opportuni ordini per la tenuta dell'ufficio.

52. Spetta al Segretario la tenuta dell'Ufficio nel locale scelto dalla Delegazione a spese del Consorzio. Esso dovrà ordinarvi le carte, libri e mappe e farne un'esatto elenco annuale da tenersi affisso e vidimato ogni anno dalla Delegazione.

53. Entro Gennajo d'ogni anno il Segretario compilerà il quinternetto di scossa.

In base al quinternetto di sessa si redigerà la rubrica al corrente dei possessori nel Consorzio Valgella coll'indicazione del numero dei voti dei quali ognuno può disporre come all'art. 13 del presente Statuto.

54. Per l'epoca indicata all'art. 55 il Presidente provvederà per regolarizzare le volture sui libri catastali del Consorzio in relazione a quelle avvenute durante l'anno scaduto sui libri catastali regi, e con facoltà di rivolgersi con tale scopo all'Ufficio censuario, al quale comunicherà i libri consorziali, pagando le spese volute che gli veranno tosto rimborsate dall'Esattore, sopra regolare mandato. Ciò fatto si daranno in iscossa all'Esattore medesimo le spese dei trasporti eseguiti a carico dei singoli enti interessati nella misura di quelle già pagate all'Ufficio pubblico, facendole registrare sopra apposito bollettario.

VI.

Esattore

55. Vi sarà un Esattore o Cassiere Consorziale nominato dalla Delegazione colle pratiche prescritte dal Regolamento 18 Aprile 1816.

L'Esattore Consorziale deve essere munito di idonea sigurtà e vincolato da contratto speciale, ed è debitore di ogni rata di tassa consorziale cinque giorni dopo la sua scadenza, l'abbia o no riscossa.

56. L'Esattore Consorziale esige le somme che gli sono date in iscossa con gli stessi privilegi concessi per l'esazione dell'imposta diretta, e riceve in cassa qualunque altra somma di credito sopra ordine della Delegazione.

57. L'Esattore fa i pagamenti sui mandati regolari fino alla concorrenza della somma che giace in cassa senza distinzione di categoria.

Esso rende annualmente il suo conto delle entrate e delle spese, e ad ogni richiesta del Presidente deve rendere conto dello Stato di Cassa.

VII.

Disposizioni transitorie

58. Il Consorzio di difesa e bonifico del piano Valgella promoverà l'espropriazione delle aree da occuparsi cogli argini, colle strade consorziali, coi canali di irrigazione ed inoltre anche di tutta l'area occupata coi ghiarili del fiume Adda che vanno a bonificarsi per colmata tenor l'indole del Consorzio.

59. Gli alvei abbandonati dal fiume Adda, ed in genere i reliquati delle zone espropriate non possono rimanere in proprietà del Consorzio che fino a quando sè ne ha ottenuto il bonificamento, e non mai oltre due novenni, dopo di che verranno alienati a vendita

libera con prelazione verso i possessori finittimi alle proprietà da alienarsi.

60. Il presente Statuto viene stampato, un'esemplare rimane presso il R. Prefetto, ed uno negli atti del Consorzio, ne verrà poi un esemplare distribuito a ciascun Consigliere di mano in mano che entreranno in funzione, e sarà libero a ciascun interessato ritirarne uno o più esemplari pagandone l'importo che verrà stabilito dalla Delegazione.

Il presente Statuto venne regolarmente approvato dagli interessati nell'Assemblea generale avvenuta in Tresenda nel giorno 28 novembre 1869, e dal Consiglio Comunale con deliberazione 1.° gennajo 1870 n. 3, e tutto poi fu reso esecutorio col *visto* prefettizio 8 Gennajo 1870 n. 87.

Il Presidente
Besta dott. Bartolomeo.

Il Segretario provvisorio
Giuseppe Besta perito.